

Testo approvato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1


Finalità istituzionali e natura giuridica

1. L'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica e istruzione superiore.
2. L'Università è un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. L'Università ha sede a Campobasso, è articolata a livello regionale e può istituire succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

Ricerca scientifica

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
2. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e ne promuove lo sviluppo favorendo l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle attrezzature.
3. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
4. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.





5. L'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati.
6. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3


Attività didattiche e formative

1. L'Università organizza e coordina, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione superiore previsti dall'ordinamento universitario nazionale.
2. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attività inerenti alla didattica in conformità alle modalità organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo.
4. L'Università promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti più ampie possibilità di formazione.
5. L'Università promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonché corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio.
6. L'Università ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, persegue e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.

Art. 4

Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo i capaci e meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre Istituzioni presenti sul territorio.






2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza altresì, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi *post lauream*.
3. L'Università favorisce le attività formative autogestite degli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
4. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, anche in collaborazione con gli studenti e con il personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, predispone strumenti per il sostegno allo studio e alla ricerca degli studenti con disabilità.
5. L'Università garantisce agli studenti e a tutti i soggetti interessati la piena accessibilità e trasparenza alle seguenti informazioni:
 - caratteristiche dei corsi di studio attivati;
 - programmi formativi offerti ;
 - insegnamenti e altre attività formative;
 - curricula dei docenti;
 - servizi di orientamento e assistenza;
 - servizi di supporto alla didattica;
 - supporti di servizio generali (amministrativi, alloggi, mensa, strutture sportive e ricreative);
 - modalità di verifica della qualità dei servizi didattici, di assistenza e di supporto offerti.
6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
7. L'Università promuove le relazioni con i propri laureati e partecipanti all'alta formazione per creare un'ampia comunità che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome.

Art. 5

Diritto di partecipazione

1. I docenti, i ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. I docenti, i ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario.



Art. 6

Diritto all'informazione

1. L'Università riconosce e garantisce il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attività al principio della trasparenza e della pubblicità, salvo i limiti imposti dalla legge.

Art. 7

Rapporti con il territorio

1. L'Università contribuisce alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.
2. L'Università concorre allo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione.
3. L'Università, nel quadro di accordi programmatici, contribuisce al rafforzamento della governance territoriale e al potenziamento delle relative politiche di sviluppo, ispirandosi al principio della leale collaborazione e della sussidiarietà.
4. L'Università promuove la collaborazione con gli enti pubblici, in particolare con quelli territoriali, che perseguono finalità di interesse strategico per l'Ateneo.
5. L'Università può partecipare, nonché collaborare, con enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 8

Attività sportive universitarie

1. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione e nel rispetto della normativa vigente ad enti sportivi universitari, legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dell'attività sportiva universitaria e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale o internazionale.
2. Il Comitato per lo sport universitario è composto:
 - a) dal Rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari di cui al primo comma;
 - c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) dal Direttore Generale dell'Università o suo delegato, anche in qualità di segretario.





3. Al finanziamento delle attività sportive universitarie si provvede mediante i fondi stanziati con apposite disposizioni legislative, con eventuali contributi degli studenti e degli utenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università e/o da altri Enti.
4. L'utilizzazione degli impianti sportivi universitari, subordinatamente alle esigenze didattiche e di ricerca dell'Ateneo, può essere estesa al personale dell'Università e agli utenti esterni per diffondere lo sport sul territorio al fine di promuovere il benessere e la salute.

Art. 9

Attività culturali e ricreative del personale

1. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce l'attività con gestione autonoma di tutto il proprio personale, nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10

Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'Università può federarsi con altri Atenei.
2. La Federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 11

Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa di cui all'art. 33 della Costituzione, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

Art. 12

Codice etico

1. L'Università è una comunità solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento del valore dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alle condizioni di salute fisica e psichica. A tal fine si dota di un Codice Etico e istituisce un Comitato Unico di garanzia per promuovere e realizzare le migliori condizioni di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
2. Le sanzioni per le violazioni del codice etico sono il richiamo personale e la censura pubblica.





Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, su proposta del Rettore, decide il Senato Accademico.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO ED ALTRI ORGANISMI

Articolo 13


Organi di Ateneo

1. Sono organi dell'Università:
 - a) il Rettore;
 - b) il Senato Accademico;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Nucleo di Valutazione;
 - f) il Direttore Generale.

Art. 14

Rettore - Funzioni

1. Il Rettore ha la legale rappresentanza dell'Università.
2. Il Rettore:
 - a) promuove ed attua le strategie di sviluppo dell'Ateneo;
 - b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università;
 - c) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modifiche;
 - d) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione;
 - e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - f) in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;





- g) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione o, in ogni modo, con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;
 - h) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione;
 - i) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione;
 - j) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento sulle attività didattiche e di ricerca;
 - k) predispose la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;
 - l) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Direttore Generale;
 - m) indice ogni due anni la Conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università;
 - n) vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione agli atti di indirizzo adottati dal Ministero competente per l'Università;
 - o) ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Università;
 - p) designa, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico ai ruoli dell'Ateneo;
 - q) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato, trasmettendo, ove previsto dalla normativa vigente, gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito;
 - r) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;
 - s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o che non siano espressamente attribuite ad altri organi dal presente Statuto.
3. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un Prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
 4. Il Rettore può nominare Prorettori e delegati tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.
 5. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, la reggenza è affidata al Prorettore vicario.



6. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 15

Rettore - Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari che abbiano presentato candidatura ufficiale, in servizio presso le università italiane a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.
3. La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
4. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai docenti;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato;
 - c) ai componenti il Consiglio degli Studenti;
 - d) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Consiglio del Personale tecnico amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 5% dei voti espressi.
5. Le modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 16

Senato Accademico - Funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare, il Senato Accademico:
 - a) concorre con il Rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;
 - b) delibera sulle modifiche dello Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - c) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, di didattica e di servizi agli studenti;





- d) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, delle sedi, dei Dipartimenti, dei Centri e delle eventuali strutture di raccordo;
- e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in relazione al documento di programmazione triennale di Ateneo;
- f) individua i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
- g) individua i criteri per la distribuzione del personale docente, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico tra le strutture didattiche e scientifiche;
- h) individua i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca tra le varie aree scientifiche;
- i) individua i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione ordinaria dei Dipartimenti e dei Centri;
- j) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;
- k) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
- l) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;
- m) svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo;
- n) svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnica a livello locale, nazionale e internazionale;
- o) approva i regolamenti relativi alle attività didattiche e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di competenza;
- p) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico qualora non sia competente il collegio di disciplina;
- q) approva il Regolamento generale di Ateneo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di competenza;
- r) approva il codice etico e le sue modifiche;
- s) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore;
- t) approva il calendario accademico;






- u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - v) designa un componente del Consiglio di Amministrazione tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 15, comma 4, del presente Statuto con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17

Senato Accademico - Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:
- a) Rettore con funzioni di Presidente;
 - b) Direttori di Dipartimento, o nel caso di incompatibilità degli stessi i vice Direttori di Dipartimento, nel numero massimo di otto; qualora i Direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo e comunque in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;
 - c) due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
 - d) due rappresentanti del personale tecnico - amministrativo eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
 - e) un professore ordinario eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
 - f) un professore associato eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
 - g) un ricercatore a tempo indeterminato eletto tra i ricercatori in servizio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
 - h) Prorettore vicario senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del Senato Accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.



3. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 18

Senato Accademico - Funzionamento

1. I membri elettivi del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Senato stesso.
2. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Senato Accademico delibera a maggioranza semplice, ove non sia diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha funzioni di indirizzo strategico;
 - b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, tenuto conto delle proposte, dei criteri formulati e dei pareri espressi dal Senato Accademico per gli aspetti di competenza;
 - c) garantisce sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
 - d) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Centri e strutture di raccordo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - e) approva il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;



- f) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- g) trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- h) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
- i) esercita il potere disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi della normativa vigente;
- j) approva la proposta di chiamata di docenti e di ricercatori a tempo determinato deliberata dal Dipartimento;
- k) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;
- l) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- m) approva i contratti e le convenzioni ai sensi il Regolamento di amministrazione e contabilità, ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;
- n) delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- o) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa; limitatamente al personale docente e ricercatore la determinazione della dotazione organica e la distribuzione dello stesso è operata sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;
- p) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal Senato Accademico;
- q) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- r) nomina i membri del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- s) determina le indennità di carica annuale per il Rettore, i Prorettori, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca.
- t) stabilisce il compenso per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione;
- u) può disporre, su proposta del Rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, qualora detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale è tenuto a svolgere istituzionalmente;



- v) può prevedere, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, un'indennità di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Università o nell'interesse della stessa, si renda disponibile ad assolvere funzioni diverse da quelle rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione;
- w) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al Direttore Generale ed ai dirigenti;
- x) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) Rettore con funzioni di Presidente;
- b) un professore ordinario eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
- c) un professore associato eletto tra i docenti appartenenti al ruolo medesimo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
- d) un ricercatore a tempo indeterminato eletto tra i ricercatori in servizio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
- e) un rappresentante degli studenti eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
- f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo;
- g) un componente designato dal Senato Accademico tra i docenti, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel Regolamento generale di Ateneo;
- h) due componenti designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra candidature individuate eventualmente anche in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico ai ruoli dell'Ateneo.

2. Tutti i componenti, esclusi gli studenti, devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla



qualificazione scientifico-culturale. Tutti i componenti sono eletti sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. Le procedure sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, o suo delegato, senza diritto di voto; possono partecipare anche i Revisori dei conti.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 21


Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore.
2. Lo stesso è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, ove non sia previsto diversamente dalla normativa vigente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da suo delegato.

Art. 22

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predisponde le rispettive relazioni di accompagnamento.





3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89.
4. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 23

Nucleo di Valutazione

1. L'Università istituisce il Nucleo di Valutazione. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:
 - verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - valutazione delle strutture e del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il Nucleo di Valutazione fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.
4. Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale i cui *curricula* sono resi pubblici nel sito internet dell'Università.
5. I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Nucleo di Valutazione un coordinatore, che può essere individuato anche tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
7. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
8. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 24






Direttore Generale

1. Al Direttore Generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.
2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; l'incarico è conferito e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.
4. L'incarico è conferito con contratto secondo la normativa vigente.

Art. 25

Garante di Ateneo

1. L'Università istituisce, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Garante di Ateneo.
2. Il Garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti.
4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il Garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Il Garante di Ateneo propone al Rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
6. La designazione del Garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.
7. Il Garante di Ateneo dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta



del Rettore e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 26

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. In particolare, spetta al Consiglio degli studenti:
 - a) curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;
 - b) esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal Rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il Regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - c) formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;
 - d) proporre programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;
 - e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed è composto da:
 - a) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - b) i due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università;
 - c) un membro per ciascun Dipartimento scelto dai rappresentanti nel Consiglio stesso per un totale massimo di 8 unità;
 - d) un rappresentante dei dottorandi;
 - e) un rappresentante degli specializzandi;
 - f) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.S.U.;
 - g) il rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
 - h) otto studenti eletti da tutti gli studenti.
3. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Regolamento del Consiglio degli studenti detta le norme relative al funzionamento del Consiglio stesso.
5. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 27

Consiglio del personale tecnico - amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico ed amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale all'organizzazione del lavoro.
2. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo può:
 - a) curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti;
 - b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico-amministrativo;
 - c) formulare proposte sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - d) concorrere alla realizzazione delle attività, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
 - e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono disciplinati nel Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti del Consiglio stesso ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è composto da 7 membri, eletti secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.
6. Il Consiglio di Amministrazione può assicurare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 28

Strutture dell'Ateneo



1. Sono strutture didattiche dell'Università:
 - a) i Dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti);
 - b) le eventuali strutture di raccordo denominate Facoltà;
 - c) i Corsi di studio previsti dall'ordinamento vigente e rappresentati dai Corsi di laurea;
 - d) Corsi di laurea magistrale;
 - e) Corsi di specializzazione;
 - f) Corsi di dottorato di ricerca;
 - g) Corsi per master universitario.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio e sedi.
3. Le modalità di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale e nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 29

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che programma, coordina e gestisce l'attività didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Il Dipartimento è la struttura di afferenza del personale docente, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico amministrativo ad esso assegnato. Il personale docente appartiene a settori scientifico-disciplinari, di norma omogenei per metodi di ricerca o per obiettivi progettuali.
2. Le attività didattiche del Dipartimento si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possano portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
3. Il Dipartimento può istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento.
4. Il Dipartimento promuove altresì iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni.
5. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
6. Il Dipartimento è centro di spesa al quale, secondo le norme stabilite dal Regolamento generale






- di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione e contabilità, viene riconosciuta autonomia di gestione finanziaria, amministrativa, contabile ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
7. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di docenti non inferiore a trentacinque. Al Dipartimento afferiscono anche i ricercatori a tempo determinato. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 8. Ciascun docente o ricercatore a tempo determinato afferisce ad un solo Dipartimento. I docenti e i ricercatori a tempo determinato al momento della presa di servizio presso l'Università afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. La richiesta di afferenza per mobilità ad altro Dipartimento viene avanzata dal docente o ricercatore a tempo determinato ai Dipartimenti interessati che deliberano con voto favorevole:
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia;
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia;
 - della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori a tempo indeterminato;
 - della maggioranza assoluta dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato per l'afferenza dei ricercatori a tempo determinato.
 9. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.
 10. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può articolarsi in Sezioni secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica.
 11. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Le relative modalità procedurali sono previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 30

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:





- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 31

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.
3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-Direttore.
7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un





Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 32

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il Consiglio di Dipartimento:

- a) delibera il Regolamento di Dipartimento;
- b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche;
- c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio;
- d) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;
- e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti;
- f) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei Corsi ed affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- g) attribuisce i compiti didattici a professori e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;
- i) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
- j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
- k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;



- l) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
 - m) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;
 - n) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - o) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
 - p) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
 - q) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
 - r) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, gli specializzandi e assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo;
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.
4. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi del Dipartimento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 33





Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ciascun Dipartimento è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una Commissione paritetica docenti studenti.
2. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
 - attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
 - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.
3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
4. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina Presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati.
5. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 34

Struttura di raccordo per area medico – assistenziale

1. Presso il Dipartimento a cui sono attribuite, ai sensi della lettera e) comma 2 dell'art. 2 della legge 240/10, le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, relative ai corsi di laurea magistrali e triennali di area medica, ivi inclusi i corsi di laurea dell'area delle Professioni sanitarie, nonché le Scuole di Specializzazione di formazione medica post-laurea è istituita una struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.
2. La struttura assumerà i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. La suddetta struttura assumerà la denominazione di Facoltà di Medicina e Chirurgia, così come previsto anche dal comma 5 dell'art. 5 della legge 240/10.
4. Sono componenti della Facoltà:
 - a) il Direttore del Dipartimento cui la Facoltà afferisce;
 - b) il Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;



- c) i Presidenti degli altri Corsi di laurea e laurea magistrale attivati presso il Dipartimento;
 - d) un rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area medica;
 - e) un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area chirurgica;
 - f) un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione dell' area dei servizi;
 - g) i Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento;
 - h) quattro docenti appartenenti al Dipartimento cui la Facoltà afferisce eletti con modalità determinate in apposito regolamento;
 - i) due rappresentanti degli specializzandi e dottorandi eletti con le modalità previste dal Regolamento del Dipartimento.
5. Ai lavori della Facoltà possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Generali delle aziende sanitarie maggiormente coinvolte nelle attività della Facoltà.
6. La Facoltà esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni del Dipartimento e degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università.
7. Le funzioni di presidente della Facoltà saranno attribuite ad un professore ordinario afferente alla struttura, eletto dall'organo stesso a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Il Presidente dura in carica tre anni e la carica è rinnovabile per una sola volta.
8. Il Presidente partecipa alla gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici. Al Presidente possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni di legge vigenti attribuiscono alla figura dei Presidi delle Facoltà di Medicina.

Art. 35

Corsi di studio

1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale è costituito un Consiglio di corso di studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. I compiti dei Consigli di corso di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio di corso di studio è costituito dai titolari degli insegnamenti che svolgono attività





didattica nel corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti.

4. Ogni Consiglio di corso di studio elegge nel suo seno, tra i docenti di ruolo, un Presidente.
5. Le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del corso di studio.
8. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e non può essere rinnovato più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

Art. 36

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta dei Dipartimenti interessati e per quelle mediche della Facoltà prevista dall'art. 34, con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente Statuto.
2. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola, salvo diversamente previsto da specifica disciplina.
3. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia a tempo pieno del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola che ne fanno parte. Rimane in carica tre anni. La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento generale di Ateneo.



5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 37

Corsi di dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso un Dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane e straniere secondo programmi riconosciuti dall'Università e dal Consorzio di appartenenza del dottorato.
2. Le competenze del Collegio dei docenti del dottorato sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38


Attività di formazione finalizzata

1. L'Università, previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico, può istituire:
 - a) corsi di perfezionamento post-lauream;
 - b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
 - c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
 - d) altre attività formative certificate.
2. Tali attività sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal Senato Accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa è attribuita ad un apposito centro di spesa.
3. Le attività soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni.

Art. 39

Centri di ricerca e strutture di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e servizio, anche per attività formative.





2. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalità attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano più Dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessità concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero strutture didattiche e scientifiche.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri di ricerca e di servizio di Ateneo o Interdipartimentali che abbiano per finalità attività di ricerche e servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifico-didattiche.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di Ricerca e di Servizio, d'intesa con altre Università.
6. I Centri possono svolgere le attività formative previsti nel presente Statuto.
7. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
8. I Centri non hanno autonomia giuridica.

Art. 40

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica, inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali e, nell'ambito di uno sistema coordinato di strutture di servizi, curano l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio documentario.
2. Le biblioteche assicurano ai docenti, ai ricercatori a tempo determinato, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonché, secondo regole definite, al pubblico, il più ampio accesso alle fonti.
3. Le biblioteche sono dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.
4. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.



5. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41

Principi generali

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo.
2. L'Università degli Studi del Molise promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 42

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.
2. In particolare, il Regolamento generale di Ateneo determina:
 - a) le modalità per l'elezione degli organi, nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
 - d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
 - e) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.



3. Il Regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.

Art. 43

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.
2. Esso stabilisce, altresì, i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività di formazione, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonché con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività formative. Esso, altresì, prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso Università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti, nonché il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.

Art. 44

Regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, la possibilità dell'Università di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.
3. Nel Regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo.



4. Il Regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 45


Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che garantisca parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 46

Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce il Collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori a tempo determinato e ad esprimere in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio è costituito da:
 - a) due professori di prima fascia in regime di tempo pieno, di cui uno supplente;
 - b) due professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, di cui uno supplente;
 - c) due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di cui uno supplente.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore di prima fascia.
4. I componenti sono designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.
5. I componenti designati del Collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.



6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalità e procedure definite nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47

Conferenza di Ateneo

1. Ogni due anni il Rettore, d'intesa con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca la Conferenza di Ateneo per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 48


Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, i competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi Organi statuari laddove previsto.
2. Gli Organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli Organi il cui mandato scade entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto.
3. In fase di prima applicazione del presente Statuto i Dipartimenti sono costituiti a seguito di una proposta motivata e sottoscritta da almeno venticinque docenti da formulare entro quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale. Tale proposta dovrà ricevere l'adesione di almeno trentacinque docenti e/o ricercatori a tempo determinato da produrre presso la Direzione amministrativa entro dieci giorni dalla pubblicazione della proposta di istituzione del Dipartimento sul sito di Ateneo. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la





formalizzazione delle adesioni gli Organi competenti si esprimono sulla proposta di istituzione.

4. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività di ricerca restano in funzione i Centri di Ricerca istituiti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto per docenti si intendono, laddove non sia diversamente specificato, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo nell'Ateneo.





INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1 Finalità istituzionali e natura giuridica
- Art. 2 Ricerca scientifica
- Art. 3 Attività didattiche e formative
- Art. 4 Diritto allo studio
- Art. 5 Diritto di partecipazione
- Art. 6 Diritto all'informazione
- Art. 7 Rapporti con il territorio
- Art. 8 Attività sportive universitarie
- Art. 9 Attività culturali e ricreative del personale
- Art. 10 Federazioni
- Art. 11 Autonomia regolamentare
- Art. 12 Codice etico

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO ED ALTRI ORGANISMI

- Art. 13 Organi di Ateneo
- Art. 14 Rettore - Funzioni
- Art. 15 Rettore - Elezione
- Art. 16 Senato Accademico - Funzioni
- Art. 17 Senato Accademico - Composizione
- Art. 18 Senato Accademico - Funzionamento
- Art. 19 Consiglio di Amministrazione - Funzioni
- Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Composizione
- Art. 21 Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
- Art. 22 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 23 Nucleo di Valutazione
- Art. 24 Direttore Generale
- Art. 25 Garante di Ateneo
- Art. 26 Consiglio degli studenti
- Art. 27 Consiglio del personale tecnico - amministrativo

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

- Art. 28 Strutture dell'Ateneo
- Art. 29 Dipartimenti
- Art. 30 Organi del Dipartimento
- Art. 31 Direttore di Dipartimento
- Art. 32 Consiglio di Dipartimento
- Art. 33 Commissione paritetica docenti-studenti





- Art. 34 Struttura di raccordo per area medico – assistenziale
- Art. 35 Corsi di studio
- Art. 36 Scuole di specializzazione
- Art. 37 Corsi di dottorato
- Art. 38 Attività di formazione finalizzata
- Art. 39 Centri di ricerca e strutture di servizio
- Art. 40 Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

- Art. 41 Principi generali
- Art. 42 Regolamento generale di Ateneo
- Art. 43 Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 44 Regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilità.
- Art. 45 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Art. 46 Collegio di disciplina
- Art. 47 Conferenza di Ateneo
- Art. 48 Modifiche dello Statuto
- Art. 49 Norme transitorie e finali



